



COMUNE DI QUARTO

(Città Metropolitana di Napoli)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con dd.P.R. in data 21.6.2019, 12.1.2023 e 28.2.2024)

DELIBERAZIONE N. 187 DEL 23 MAGGIO 2025

OGGETTO: Fascicolo n. 361 intestato al creditore XXXXXXXXXXXX (c.f. XXXXXXXXXXXX) -
Provvedimento di parziale ammissione alla massa passiva

L'anno 2025, il giorno 23 del mese di maggio, alle ore 12.00 nella Casa comunale, si è riunita ai sensi dell'art.252 del d.lgs. n. 267/2000 la Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreti del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, 12.1.2023 e del 28.2.2024, nelle persone di

		presente	assente
Giuseppe Amore	<i>presidente</i>	X	
Agnese Iardino	<i>componente</i>	X	
Paolo Rotondo	<i>componente</i>	X	

PREMESSO CHE

- il comune di Quarto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 7.5.2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL");
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- in data 15.7.2019, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione, nelle persone della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, del dott. Gaetano Mosella e del dott. Giuseppe Amore;
- con deliberazione n. 1 del 15.7.2019, la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso il comune di Quarto ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, in data 15.7.2019, nominando quale presidente la dott.ssa Maria Antonietta Cugusi;
- a seguito di dimissioni della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, con d.P.R. del 12.1.2023 è stata nominata in sostituzione la dott.ssa Agnese Iardino;
- successivamente, a seguito di dimissioni del dott. Gaetano Mosella, con d.P.R. del 28.2.2024 è stato nominato in sostituzione il dott. Paolo Rotondo;
- con deliberazione n. 36 del 14.3.2024 l'Organo si è insediato nella sua attuale composizione, nominando quale presidente il dott. Giuseppe Amore;

VISTO l'articolo 252, comma 4, TUEL in base al quale «L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato» ovvero, nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2018;

VISTO l'articolo 248, comma 4, TUEL il quale prescrive «Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme

GA
GR



dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità»;

VISTA l'istanza assunta a prot. 33555/2019, censita al fascicolo n. 361 della gestione di liquidazione, con la quale il creditore in oggetto ha richiesto l'ammissione alla massa passiva del presunto credito complessivo di euro 15.745.264,14 derivante da Debito derivante dai rapporti di cui alle Convenzioni n. 2677/2001 e n. 3177/2003 per servizi resi negli anni 2004-2008, così come accertati con decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 624/2016, nonché per servizi resi negli anni 2011-2013 come dettagliati nell'istanza;

VISTI gli altri atti trasmessi dagli uffici comunali tra i quali risulta la documentazione afferente alla ulteriori presunta posizione creditoria riferita al creditore in oggetto derivante sia dal giudizio di opposizione al d.i. n. 2803 del 12.5.2020 emesso dal Tribunale di Napoli, XII sez. civ., pendente innanzi al medesimo Tribunale di Napoli, sez. civ. XII, r.g. n. 14125/2020, sia dal giudizio di responsabilità promosso innanzi al Tribunale di Napoli, sezione specializzata delle Imprese, n. 5286/2021 r.g.;

CONSIDERATO, che i crediti complessivamente vantati, a qualunque titolo, dall'istante rientrano, ai sensi del richiamato articolo 252, comma 4, TUEL, nella competenza di questo Organo straordinario di liquidazione;

VISTA l'attestazione resa, ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, dal Responsabile del servizio competente;

RILEVATO che, sulla base della documentazione a disposizione, delle risultanze istruttorie effettuate e tenuto conto della menzionata attestazione del Responsabile del servizio resa ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, nonché dell'atto transattivo perfezionato il 28.4.2025, le posizioni creditorie vantate nei confronti dell'Ente - attraverso l'istanza di ammissione e nell'ambito dei cennati giudizi rr.gg. nn. 14125/2020 e 5286/2021 nonché con i procedimenti monitori - sono risultate ammissibili al passivo per la complessiva somma lorda onnicomprensiva di euro 5.062.400,00 (cinquemilioni sessantaduemila quattrocento/00), ossia:

- euro 5.000.000,00 lordi onnicomprensivi per le causali di cui ai giudizi rr.gg. nn. 14125/2020 e 5286/2021, ivi inclusa eventuale iva;
- euro 62.400,00 lordi onnicomprensivi per le spese legali, considerando, in aggiunta all'importo di euro 60.000,00 indicato in transazione, la sola somma di euro 2.400,00 per il 4% di c.p.a. mentre nulla per i.v.a. (salvo sua indetraibilità);

DATO ATTO che

- con nota prot. n. 17842 del 14.5.2025, regolarmente notificata a mezzo pec, il cui contenuto si richiama integralmente, questo Organo, non ravvisando i presupposti per l'integrale ammissione al passivo del credito vantato, ha comunicato al creditore in oggetto, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, il preavviso motivato di parziale ammissione;
- nei termini di legge, con nota pec in data odierna, assunta a prot. 19140/2025, il legale del creditore istante ha fatto pervenire osservazioni con le quali, sostanzialmente, non contesta gli importi definiti nel preavviso, offrendo precisazioni in ordine all'i.v.a.;



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI QUARTO (NA)

RITENUTO che, pertanto, a seguito dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 254 e ss, del TUEL, tenuto conto della documentazione a disposizione, la posizione richiamata può essere ammessa, in chirografo, per l'importo complessivo lordo onnicomprensivo di euro 5.062.400,00;

DATO ATTO che la liquidazione e il pagamento avverranno secondo le modalità e i termini di cui agli artt. 254 e ss. del TUEL;

per quanto sin qui esposto, con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di AMMETTERE, in chirografo, alla massa passiva, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la posizione censita al n. 361 della gestione di liquidazione, nella misura complessiva lorda onnicomprensiva di euro 5.062.400,00 (cinquemilioni sessantaduemila quattrocento/00), per le causali di cui in narrativa;
3. di notificare la presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente, al creditore istante;
4. di trasmettere la presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente, al Sig. Sindaco, al Segretario comunale, al Collegio dei revisori e al Responsabile dell'Area economico-finanziaria per opportuna conoscenza;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 378/1993 e di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line con anonimizzazione dei dati personali in conformità alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Giuseppe Amore

Giuseppe Amore

I componenti Agnese Iardino

Agnese Iardino

Paolo Rotondo

Paolo Rotondo

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica.

